

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **Benedetta Maria CIGNA**, nata il 24.09.1964 a Cattolica Eraclea (AG) e residente in Canicattì (AG) nella Contrada Rovitelli Coop Alfa Pal. A, C.F. CGNBDT64P64C356U, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, dall'Avv. Laura Cacciatore (CCCLRA82L66A089D) del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliata presso la pec del difensore. Si indicano per comunicazioni e notificazioni: fax 0922-36704, pec avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro-tempore (C.F. 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede nella via Vecchia Ognina n. 149; pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - posto comune ovvero lingua inglese - partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in uno degli ambiti indicati prioritariamente dalla ricorrente nella domanda di mobilità;

per la declaratoria

del diritto della ricorrente all'assegnazione su sede definitiva far data dall'a.s. 2016/17, anche in soprannumero, scuola primaria, posto comune o lingua inglese, in uno degli ambiti prioritariamente indicati nella domanda di mobilità, vale a dire Sicilia ambito 0002, 0001, 0003, sulla base del punteggio riconosciuto e delle preferenze espresse;



previo annullamento e/o disapplicazione

- del provvedimento del MIUR, comunicato via mail in data 29 luglio 2016, a mezzo del quale la ricorrente è stata assegnata su sede definitiva nella provincia di Savona;
- della conseguente assegnazione presso l'istituzione scolastica comunicata via mail in data 23 agosto 2016,
- del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali negli ambiti siciliani del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è un'insegnante di ruolo; la stessa, attualmente, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Verga" di Catania in qualità di docente di scuola dell'infanzia (doc. n. 1); invero, sebbene immessa in ruolo nella scuola primaria, ha chiesto il passaggio di ruolo al fine di avvicinarsi al luogo di residenza. Le esposte circostanze radicano la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.
2. Nell'agosto 2015, la docente Cigna ha partecipato al piano straordinario di assunzione indetto con la L. 107/15 sulla c.d. "Buona Scuola"; all'esito, è stata immessa in ruolo in fase C, ed ha ottenuto sede provvisoria presso l'I.C. "Arena Delle Rose" di Palma di Montechiaro (AG) (doc. n. 2).
3. Al fine di ottenere una sede definitiva, in ottemperanza a quanto disposto dall'O.M. 241 del 08/04/2016, la docente ha partecipato, per l'a.s. 2016/2017, al piano di mobilità straordinario prendendo parte alla fase C del programma nazionale di mobilità dedicato ai docenti assunti da GAE (doc. n. 3).
4. All'uopo, la docente Cigna ha indicato tra le preferenze territoriali espresse 28 ambiti nazionali (tutti ricompresi nel territorio siciliano) e per 90 province italiane, richiedendo ai fini del trasferimento sia il posto comune che il posto su lingua inglese.
5. Nei mesi di luglio e agosto 2016 il Miur ha comunicato alla ricorrente, a mezzo email, prima l'ambito territoriale, e successivamente il comune e la sede scolastica



assegnati (doc. n. 4). In quell'occasione la docente Cigna ha appreso di aver ottenuto la sede definitiva a Loano (SV) e quindi di essere stata trasferita in una provincia indicata solo al numero 68 delle preferenze espresse ed in un ambito (Liguria 0006) non indicato in domanda, nonostante il riconoscimento di punti 16 (+6 di ricongiungimento)

6. Pubblicati i movimenti per la scuola primaria la ricorrente ha riscontrato una serie di irregolarità nelle operazioni di mobilità, posto che ha avuto modo di rilevare un'incontestabile disponibilità di posti assegnati in dispregio delle disposizioni normative di riferimento. Più precisamente, la ricorrente ha constatato che docenti con punteggio nettamente inferiore e partecipanti alla fase B3, dedicata ai docenti idonei del concorso 2012, su posto comune, hanno ottenuto gli Ambiti ricompresi nel territorio siciliano indicati per primi tra le preferenze espresse e, più precisamente, a titolo di esempio (doc. n. 5):

Docente	Fase	Punteggio	Ambito assegnato
Tona Calogera	B3- Assegnazione ambito provinciale	0	003
Vesco Ornella Anna Maria	B3- Assegnazione ambito provinciale	12	003
Capraro Alfonsina	B3- Assegnazione ambito provinciale	13	003
Licata Maria Graziella	B3- Assegnazione ambito provinciale	13	003
Lipari Amelia	B3- Assegnazione ambito provinciale	15	003
Imbordino Carmela Giuseppa	B3- Assegnazione ambito provinciale	15	003
Schembri Vanessa	B3- Assegnazione ambito provinciale	15	003



Albano Chiara	B3- Assegnazione ambito provinciale	15	003
Spataro Assunta	B3- Assegnazione ambito provinciale	15	003

L'amministrazione resistente ha tentato di giustificare una tale impostazione trincerandosi dietro ad un illegittimo ed illogico preventivo accantonamento di posti a beneficio del personale docente proveniente dalla graduatoria di merito del concorso 2012, senza tenere conto della specificità del dato di normativo di riferimento (L. 107/2015) che, come sarà specificato in seguito, nulla prevede in tal senso, né tanto meno dei principi che da sempre hanno ispirato le procedure di mobilità.

7. Nonostante, attualmente la docente presti servizio a Catania, l'illegittimità dell'azione amministrativa ha generato e continua a determinare conseguenze pregiudizievoli in capo alla ricorrente. Invero, lo stato di salute dell'insegnante ha subito un netto peggioramento, al punto da giustificare la proposizione di un ricorso con contestuale domanda cautelare. Pertanto, si è costretti ad adire codesto Ill.mo giudice del Lavoro perché Voglia accogliere, anche in via cautelare, le doglianze della ricorrente, per i seguenti motivi in

DIRITTO

Sul fumus boni iuris

Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione della L. 107/15. Violazione del principio meritocratico. Discriminazione e disparità di trattamento.

L'azione amministrativa è illegittima e merita censura. Invero, non può sottacersi come l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità abbia stravolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo i criteri guida in materia con un irrazionale criterio del



reclutamento del personale docente, criterio che ha generato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento oltre che una pacifica violazione di legge.

Più precisamente all'art. 9 commi 9 e 10 dell' O.M. 241/2016 è stato previsto che:

“9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province. 10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”

Deve rilevarsi, altresì, che il CCNI sulla mobilità all'art. 2, comma 3, ha espressamente disposto che *“i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”*.

Al fine di comprendere l'illegittimità e l'illogicità della condotta amministrativa deve necessariamente richiamarsi il disposto di cui alla L. 107/15. Come noto, la legge 107 ha disciplinato un complesso programma di stabilizzazione al fine di procedere all'assunzione del personale docente precario. Più precisamente, agli artt. 95 e ss. ha disciplinato quattro distinte fasi di assunzione. In detto contesto, dalla lettura del dato normativo emerge una preferenza accordata ai docenti che, seppur non vincitori del concorso bandito con DM 75/2012, erano stati collocati nella relativa graduatoria in qualità di meri idonei laddove si prevede che: *“100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie,*



dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.

Accanto al piano straordinario di assunzione la L. 107 ha, altresì, disciplinato un piano straordinario di mobilità. Per quel che qui rileva al comma 108 è stato espressamente previsto quanto segue: *“108. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016 partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”.*

Il dato normativo è inequivocabile: nel contesto della procedura straordinaria di assunzione il legislatore ha espressamente accordato una preferenza ai docenti provenienti da graduatoria di merito 2012 rispetto ai docenti provenienti da GAE; lo stesso non può certamente dirsi per le operazioni di mobilità laddove il dettato normativo prevede, invece, una espressa precedenza in favore dei docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/2015. Conseguentemente **la precedenza dei docenti idonei di cui alle GM 2012 è limitata alla sola fase di assunzione e non anche a quella della successiva mobilità per espressa previsione normativa.**

La specificità del disposto di cui alla L. 107/15, dunque, non ammette a monte interpretazioni difformi; né d’altro canto l’amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo. Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisca una disciplina di dettaglio, l’amministrazione



non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa, come, invece, ha fatto l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15 e che, al contrario, violano la stessa legge.

Invero, dal tenore letterale delle disposizioni richiamate emerge in modo inconfutabile che nel contesto delle operazioni di mobilità non si ravvisa nessuna preferenza nei confronti degli idonei della GM 2012, preferenza al contrario chiaramente accordata limitatamente alla fase di assunzione. Ed allora non si comprende sulla base di quale fondamento normativo l'amministrazione resistente abbia previsto un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha, inevitabilmente, arrecato un pregiudizio ai docenti che, come la ricorrente, hanno partecipato alla fase C (provenienti da GAE) e ai quali il legislatore ha riservato lo stesso trattamento previsto per i docenti di cui alle GM 2012 in sede di mobilità.

In questa prospettiva, parte resistente, contravvenendo al dato normativo, ha previsto un illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012, privilegiando una categoria di docenti, in danno di altri, del tutto immotivatamente atteso che il comma 108 della L. 107/15 non prevede alcun accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM. In tal senso, l'intera procedura di mobilità ed il relativo esito risultano inficiati da disparità di trattamento. Invero, le determinazioni ministeriali hanno consentito agli idonei (e non ai soli vincitori) del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, con relativo diritto all'accantonamento di posti.

Un simile trattamento diversificato risulta ingiustificato atteso che entrambe le categorie di soggetti hanno partecipato al piano straordinario, con relativa immissione in ruolo e stipula di contratto a tempo indeterminato; nondimeno, di fatto, in seno alla procedura di mobilità le posizioni degli insegnanti sono state differenziate (così come previsto dall'ordinanza e dal CCNI) in relazione alla diversa



provenienza piuttosto che in relazione al punteggio conseguito, con ciò contravvenendosi al principio meritocratico. Invero, il menzionato meccanismo di attribuzione della sede ha fatto sì che ai docenti con un punteggio nettamente inferiore, in quanto meri idonei al concorso 2012, venisse assegnata una sede più favorevole rispetto a soggetti con maggiore punteggio, anzianità anagrafica e di servizio.

V'è di più: la divisione del personale docente in categorie diverse, a seconda delle graduatorie di provenienza, costituisce un criterio palesemente discriminatorio. In questa prospettiva, le determinazioni ministeriali si pongono in netta contrapposizione **con principio dello scorrimento della graduatoria ex art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994**, laddove si prevede che le procedure di mobilità vengano suddivise in fasi diverse e successive, e che, all'interno delle singole fasi, un trattamento di maggior favore ed una speciale preferenza vengono accordati agli immessi in fase C da graduatoria di merito, rispetto a docenti immessi nella stessa fase, ma provenienti da graduatorie ad esaurimento.

La questione ha formato oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ha censurato l'azione amministrativa in ragione del tenore letterale del disposto di cui alla L. 107/15.

In tempi recenti l'intestato Tribunale ha disposto come segue: *“va esaminata e accolta la domanda attorea concernente l'illegittimità dell'accantonamento di posti in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012. Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 3690/2020 emessa il 27.10.2020 nel proc. n. 10513/2018 R.G. – est. dott. R. Cupri – e sentenza n. 3555/2020 emessa il 20.10.2020 nel proc. n. 8929/2017 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – ivi richiamata, nonché sentenza n. 4150/2020 emessa il 17.11.2020 nel proc. n. 7380/2019 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda). Nella citata pronuncia n. 3690/2020 del Tribunale di Catania (che a sua*



volta richiama la predetta sentenza n. 3555/2020), in particolare, è stato osservato quanto segue: “...Appare dirimente evidenziare l’assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità ai docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 e, a fronte di ciò, i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione”. Invece detta scelta non risulta ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all’assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all’assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 sulla provincia di reclutamento risulta irragionevole rispetto a docenti che con maggiore punteggio, sia pure nell’ambito di una fase successiva tra quelle delineate dal CCNI, abbiano partecipato alla mobilità interprovinciale indicando ambiti di quella stessa provincia tra le proprie preferenze. Non vi sono ragioni né di merito, né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost (non si tratta infatti di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria) che giustifichino una riserva di posti nella provincia di reclutamento. Una tale preferenza in favore degli idonei del concorso del 2012 non trova fondamento nella citata disciplina legislativa, essendo stata invece prevista solamente dal citato CCNI e della conseguente O.M. 241/2016 dell’8.4.2016. Come detto, le citate disposizioni della l. 107/2015 si limitano a prevedere, da un lato, una preferenza in favore degli idonei del concorso 2012 solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall’altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell’anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 [...]. Da quanto detto discende che il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell’8.4.2016 appaiono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa – di rango superiore – che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell’anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012 (cfr. sentenza n. 3690/2020 emessa il 27.10.2020 nel proc. n. 10513/2018 R.G. e sentenza n. 3555/2020



emessa il 20.10.2020 nel proc. n. 8929/2017 R.G., ivi richiamata)” (Tribunale di Catania sentenza n. 2670/2021).

La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con l’orientamento già espresso da codesto Ill.mo Tribunale che ha giustificato la preferenza accordata ai docenti idonei provenienti da GM 2012 **limitatamente alla fase di assunzione e non anche alla successiva fase di mobilità**. Più precisamente: *“in tale fase di mobilità la preferenza concordata agli idonei del concorso 2012 risulta irragionevole e non trova ragioni né di merito né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. La suddetta riserva come osservato nei precedenti di merito già citati non poi trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l’art. 108 della legge che disciplina la mobilità obbligatoria in parola non contiene alcun riferimento del concorso del 2012. [...] Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l’a.s. 2014/2015. Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità”* (Trib. Catania ordinanza del 2017). In termini analoghi la sentenza n. 1561 del 10.4.2018 ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata nella sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio di punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore di docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 (cfr. Trib. Catania sentenza n. 1561/2018). Detto orientamento è stato in tempi recenti confermato con l’ordinanza del 09.03.2020.

In tempi recenti, anche il Tribunale di Caltagirone, aderendo all’orientamento espresso dall’intestato Tribunale, ha disposto come segue: *“dall’esame degli atti prodotti in giudizio (cfr. bollettino dei trasferimenti) emerge che altri docenti alla fase B3 della mobilità con punteggio inferiore a quello della ricorrente e privi di ragioni di precedenza tra quelle tipizzate dalla contrattazione collettiva, sono stati assegnati su posto comune nell’ambito 001 indicato con preferenza dalla ricorrente nella domanda di mobilità. Tale precedenza accordata nel trasferimento a soggetti con punteggio inferiore è scaturita dall’accantonamento di posti in favore della suddetta categoria di docenti (assunti da graduatorie di merito del concorso 2012) che per le ragioni di seguito*



esposte, deve ritenersi illegittimo. Giova richiamare, giusto il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni sottese ad alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito anche di questo tribunale formatosi in materia (cfr. Trib. di Caltagirone sentenza n. 317/2022 del 26 maggio 2022; Tribunale di Catania, sentenza n. 3760/2021 del 15 settembre 2021; Tribunale di Caltagirone sentenza n. 159/2020 del 16 giugno 2020; Tribunale di Caltagirone sentenza n. 233/2019 del 17 settembre 2019; Tribunale di Catania sentenza n. 1561/2018 del 10 aprile 2018; Tribunale di Roma, sentenza n. 2056/2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017) che hanno evidenziato l'assenza di riferimento alcuno, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI per la mobilità del personale docente e ATA per l'a.s. 2016/2007 e dalla O.M. n. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando altresì i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e di quella regolamentare in sede di disciplina delle procedure di cui trattasi. Il CCNI menzionato e l'O.M. n. 241/2016 introducono, invero, una preferenza in sede di mobilità per i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 che non può ritenersi fondata sulla legge 107/2015. [...]dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che una priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento per nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste nel testo di legge ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico e del maggior punteggio per la procedura di mobilità” (cfr. Tribunale di Caltagirone, sentenza del 17.11.2022).

Ciò posto, è di tutta evidenza l'azione amministrativa non trova alcun fondamento nella normativa di riferimento: dal dato normativo, al contrario, emerge una chiara *voluntas legis* volta a garantire l'assoluta parità di trattamento dei docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016. Tuttavia, nonostante l'inconfutabile intento normativo, l'O.M. introduce un ingiustificato privilegio nei confronti dei docenti provenienti da GM 2012, con conseguente inevitabile danno a carico della ricorrente che non ha ottenuto il trasferimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito. E' pacifico che la ricorrente, in



assenza delle violazioni evidenziate, considerato il punteggio e l'ordine di preferenza espresso, ben avrebbe potuto ottenere una sede all'interno degli ambiti prioritariamente indicati, con conseguente acquisizione della titolarità su sede.

Sul periculum in mora.

Il fumus *boni iuris* è insito nei motivi. Al contempo, sussiste il *periculum in mora*. Sul punto deve evidenziarsi che la ricorrente è stata riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/1992 (doc. n. 6) in quanto affetta da “*depressione ansiosa; ipertensione arteriosa; cardiopatia ipertensiva; extrasistolia; prolasso mitrale lieve; cistite cronica; incontinenza urinaria; coccigodinia cronica e artropatia psoriasica*” (cfr. doc. 7)

Negli ultimi mesi si è registrato un netto peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, già dichiarata invalida nella misura del 67 %.

A fronte del delicato quadro clinico della ricorrente, deve, rilevarsi che la docente Cigna, al fine di raggiungere la sede di lavoro dal luogo di residenza, si trova costretta ad affrontare, quotidianamente, diverse ore di viaggio, circostanza che alla luce delle patologie certificate, pone la stessa in uno stato di notevole difficoltà e di pregiudizio. Invero, non può sottacersi come già solo l'incontinenza urinaria rappresenta una seria problematica per una persona costretta ad affrontare quotidianamente circa 4 ore di viaggio. Analogamente, la coccigodinia determina stati dolori intensi al punto da ostacolare la ricorrente nelle dinamiche quotidiane, con conseguente necessità di un supporto pressoché costante. Il dolore, spesso molto forte, è esacerbato dalla posizione seduta; di talché le ore di viaggio cui è costretta la ricorrente acquiscono lo stato doloroso.

L'accoglimento della domanda cautelare consentirebbe alla ricorrente di prestare la propria attività lavorativa in prossimità del luogo di residenza, e quindi di poter contare sulla presenza e sul supporto dei familiari che si rende necessario in ragione delle patologie di cui la ricorrente è affetta.

Per tutti questi motivi, la sig.ra Cigna Benedetta Maria, come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti



CONCLUSIONI

Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa di volere:

In via cautelare:

1. Previa disapplicazione e/o sospensione degli atti di cui in epigrafe, ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, l'assegnazione della ricorrente in una sede della provincia di Agrigento- Sicilia Ambiti 0002, 0001, 0003, e, per l'effetto, l'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Nel merito:

- 1) Previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione definitiva di sede) nell'ambito Sicilia 0002-0001-003 (prov. di Agrigento), secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e tenuto conto del punteggio;
- 2) Ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento;
- 3) Condannare le resistenti alle spese del presente giudizio con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.

Dichiarazione di valore

Il sottoscritto avvocato, ai fini del versamento del contributo unificato, dichiara che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- di valore indeterminabile ed è soggetto al pagamento di un contributo unificato di € 259,00.

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

La sottoscritta Avv. Laura Cacciatore, ai fini della notifica del presente ricorso ai controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiede



che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con indicazione delle parti e sunto dei motivi, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

Nell'ipotesi in cui il Giudice autorizzi la pubblicazione del ricorso introduttivo per esteso, in considerazione dei dati relativi allo stato di salute della ricorrente, autorizzare l'omissione dei dati sensibili e personali.

Si allegano in copia:

1. certificato di servizio;
2. domanda di partecipazione piano straordinario di assunzione e assegnazione sede provvisoria;
3. domanda di mobilità;
4. conferimento incarico triennale;
5. bollettino movimenti prov. di Agrigento;
6. riconoscimento l. 104/1992;
7. certificazione medica;
8. CCNL mobilità;
9. O.M. n. 241/2016

Aragona, 10 dicembre 2022

Avv. Laura Cacciatore

